

DIMENSIONE ANIMALE RHO – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita a tempo indeterminato con sede a Rho (MI), l'associazione senza scopo di lucro denominata "DIMENSIONE ANIMALE RHO O.D.V. ". L'Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di tutelare e salvaguardare l'ambiente animale e vegetale.

ART. 2

Le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività dei volontari è gratuita, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. In materia si applica quanto normato all'articolo 17 del C.T.S.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Le attività svolte dalla ODV riguardano interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge n. 281/1991 riconducibili alla lettera e) articolo 5 del CTS, nello specifico:

- a) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali randagi, confiscati e sequestrati e domestici abbandonati anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali ;
- d) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- e) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.
- f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;

g) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.

h) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute e benessere umani, con l'aiuto e il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc);

i) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;

j) elaborare e realizzare progetti di Pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattici - formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili;

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

- a) propaganda la divulgazione dei propri ideali, nei limiti delle proprie possibilità ed assiste i suoi associati in tutte le iniziative che siano utili al raggiungimento degli scopi anzidetti.
- b) organizza direttamente manifestazioni nel pieno rispetto di tutti i regolamenti.

SOCI

ART. 3 Possono essere soci di "DIMENSIONE ANIMALE RHO" tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse alla tutela degli animali e dell'ambiente, la cui domanda di associazione sia stata accettata dal consiglio.

ART. 4 I soci si dividono in soci ordinari, sostenitori e onorari.

Soci ordinari e sostenitori: i loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio.

Soci onorari: sono coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze ed in particolare coloro che in passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e la nomina è ratificata dall'Assemblea. Costituiscono il Comitato d'onore, il cui Presidente, scelto fra i suoi membri ed eletto per la durata di tre anni, può partecipare quale uditor alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferire al Comitato. I soci onorari hanno diritto di voto e di far parte delle cariche elettive pur non essendo tenuti al pagamento della quota associativa.

Consiglieri, Sindaci e Proviviri non possono assumere la carica di Presidente del Comitato d'Onore.

ART. 5

Coloro che chiedono di entrare a far parte dell'Associazione si impegnano ad accettare le norme dello Statuto sociale, del Regolamento interno e le discipline relative, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

ART. 6

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 7

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 6;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 31 Marzo di ogni anno;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di espulsione può essere fatto ricorso al Collegio dei Proviviri nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione. In tale comunicazione deve essere precisata la facoltà dell'appello al Collegio dei Proviviri. Il giudizio dei Proviviri è Definitivo. Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni economici assunti.

ART. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ART. 9

Tutti i soci, i componenti degli organi sociali e i volontari aderenti all'Associazione prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

ORGANI SOCIALI

ART. 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Proviviri;
- e) il Collegio Sindacato o dei Revisori dei conti

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono elettive; gli eletti prestano la loro opera a favore dell'Associazione a titolo assolutamente volontario e gratuito.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- ART. 11** L'Assemblea ha il compito di deliberare:
- a) sul programma generale dell'associazione;
 - b) sull'elezione, nomina e revoca, delle cariche sociali, effettive e supplenti;
 - c) sui rendiconti finanziari e approvazione bilanci;
 - d) sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti;
 - e) sulle misure delle quote associative per ciascuna delle categorie previste dall'art. 4;
 - f) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- ART. 12** L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di Marzo, per l'approvazione del programma di attività dell'anno corrente. In via straordinaria dovrà essere convocata in qualunque momento allorché il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, ovvero, allorché il Collegio Sindacale o un decimo dei voti aventi diritto al voto ne facciano richiesta diretta al Presidente. La convocazione è comunicata dal Presidente con l'invio per posta ai soci dell'invito a parteciparvi. L'invito dovrà essere spedito almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la convocazione e dovrà indicare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'orario della riunione. In seconda convocazione l'Assemblea si intende fissata il giorno successivo a quello della prima convocazione, fermo restando ora, luogo ed ordine del giorno indicati per la prima convocazione.

- ART. 13** L'Assemblea è costituita dai soli soci in regola con il versamento della quota sociale. In prima convocazione sarà validamente costituita allorché risulterà presente, personalmente o per voto inviato per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

- ART. 14** L'assemblea dei soci è presieduta da un socio avente diritto di voto scelto dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare il numero e la validità dei voti e qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. Hanno diritto di voto tutti

coloro che sono iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Ciascun socio, sia ordinario, sostenitore o onorario, ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato può rappresentare in assemblea, mediante conferimento di delega, sino ad un massimo di due associati. L'assemblea dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente diviene l'elemento determinante della decisione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci."

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile, purché dispari, di Consiglieri, compreso tra tre e sette; l'Assemblea determina il numero dei consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per due mandati consecutivi. Il Presidente può ricoprire tale carica unicamente per un mandato e venire rieletto quale Presidente solamente dopo altri due mandati. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. Essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri che hanno sostituito. Se venissero a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi alla convocazione dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Tale Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo precedentemente decaduto.

ART. 16

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; fra l'altro, è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea il rendiconto finanziario e quello dell'attività svolta; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, qualora altri soci esprimessero parere sfavorevole; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti; nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e la remunerazione.

ART. 17 Il Consiglio Direttivo eletto provvede alla nomina del Presidente, dei due Vicepresidenti, di un Segretario e di un Cassiere; quando il Consiglio Direttivo si compone di tre membri provvederà alla nomina del Presidente, di un solo Vicepresidente e di un solo Segretario – Cassiere. Quando il Consiglio Direttivo si compone di più di cinque membri, il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Cassiere fanno parte della Giunta Esecutiva che metterà in atto le decisioni del Consiglio Direttivo, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e, in casi eccezionali di comprovata urgenza, delibererà con i poteri del Consiglio Direttivo salvo sottoporre alla ratifica di questo le proprie deliberazioni alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione e dovranno indicare l'ordine del giorno, la data, la località e l'ora della riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età ovvero da quello dei due presente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive verranno dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

ART. 19 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statuarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età ovvero da quello dei due presente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 20 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni e dai valori che comunque diventano proprietà dell'associazione;

b) dalle somme accantonate;
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
 - b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
 - c) dalle attività di gestione;
 - d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo;
- Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

ART. 21 L'esercizio finanziario ha la durata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del D.Lgs 117/2017. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 22 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9 del comma 1, del D.Lgs 117/2017. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 23 La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'Assemblea dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

ART. 24

Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque che con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà preferibilmente un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata dal Collegio dei Probiviri a maggioranza e con la presenza dei tre membri effettivi. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alle riunioni, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo sarà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina effettiva. Le denunce a carico di un socio dovranno essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, assegnandoli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni, dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il soci dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo procede all'esecuzione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento al Consiglio Direttivo che, sentito l'interessato, si pronuncerà in merito alla richiesta di espulsione.

NORMA DI RINVIO

ART. 25

Per quanto non disposto dal presente statuto si fa riferimento alla vigente legislazione in materia, in particolare al D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e alle norme in materia del codice civile.

